

19

n. 5002/16 r.g.n.r.  
n. 5813/16 r.g. G.I.P.

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il giudice, a scioglimento della riserva formulata all'esito della Camera di Consiglio celebrata il 16.11.2018;

esaminati gli atti, rilevato che la richiesta di archiviazione formulata dal PM non può essere accolta, dovendosi dall'incarto processuale ritenere, al contrario, compiutamente integrata l'ipotesi di reato contestata – artt. 644 c.p.- non potendosi in via preliminare ed aprioristica escludere l'esistenza dell'elemento psicologico, che solo in sede di vaglio dibattimentale potrà trovare la sua naturale sede di valutazione, stante l'evidenziato superamento del tasso soglia e dunque la concreta configurabilità del reato di usura (cfr. esito CTU in atti).

PQM

Letto l'art 409 comma 5 cpp

dispone

la formulazione dell'imputazione nei confronti degli odierni indagati per l'ipotesi di reato sopra evidenziata – art. 644 c.p. - entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione degli atti al PM.

Si comunichi a mezzo S.N.T.

Benevento, li 22.11.2018

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
dott.ssa Loredana Camerlengo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23/11/2018

**ILLECITI  
BANCARI**

N. 5002/16 R.G. N.R.  
N. 5813/16 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

**DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO A SEGUITO DI  
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
ART. 410/3° C.P.P.**

Il Giudice, esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 16/10/2017,  
vista l'opposizione alla stessa da parte **Parte Offesa**,

**FISSA**

l'udienza in Camera di Consiglio per il giorno 16/11/2018 ore 9,30 in Benevento  
presso il Palazzo di Giustizia – Aula Udienze Camera di Consiglio.

Manda alla Cancelleria per la notifica del presente decreto, nell'ordine, agli indagati, ai rispettivi difensori  
di fiducia, o in mancanza ai sottoindicati difensori di ufficio che si nominano a norma dell'art. 97 c.p.p.,  
alle persone offese (P.O.), nonché per la comunicazione al:

Pubblico Ministero – SEDE – dr.ssa [redacted]  
PROC. GENERALE PRESSO CORTE d' APPELLO DI NAPOLI

**INDAGATI:**

- 1 - [redacted] nato a roma il 02/06/1936 e residente in Napoli [redacted];
- 2 - [redacted] nato a Napoli il 01/01/1948 residente in [redacted]

**DIFENSORI INDAGATI**

**DIFENSORE/I DI FIDUCIA:** Avv. [redacted] foro di Napoli per entrambi gli indagati

**PARTI OFFESE:**

[redacted] nato a Cervinara il 09/02/1961 residente in Ceppaloni strada statale  
Appia [redacted]

**DIFENSORI PARTI OFFESE:**

Si notifici a mezzo SNT

Benevento, 15/11/18

IL CANCELLIERE  
Barricella Oreste

Depositato in Cancelleria

15 GEN 2018

il

IL CANCELLIERE  
Barricella Oreste



G.I.P.  
D.ssa Loredana Camerlengo

**ILLECITI  
BANCARI**



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
-artt. 408, 411 c.p.p. e 125, 126 D. L.vo 271/89-

Al Giudice per le indagini preliminari  
SEDE

Il Pubblico Ministero Dott.ssa [REDACTED], Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Benevento,

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, nei confronti di:

[REDACTED] in atti gen.

[REDACTED], in atti gen.

per il reato di cui all'art. 644 c.p.;

Accertato in Benevento il 26.11.2015

Rilevato che il presente procedimento scaturisce dalla denuncia di [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] per aver applicato tassi usurari ai rapporti di conto corrente di corrispondenza ordinario ed anticipi su fatture;

che in data 14.12.2016 questo Ufficio formulava richiesta di archiviazione;

che il gip - esaminati gli atti e ritenendo che alla luce delle memorie depositate dalla difesa dovesse verificarsi se, escludendo il dato relativo agli interessi moratori, si fosse o meno sotto il tasso soglia - indicava al pm la necessità di effettuare i suddetti accertamenti;

che pertanto veniva incaricata la dott.ssa [REDACTED] di accertare quanto disposto dal gip;

che, all'esito dell'attività di consulenza, nella quasi totalità dei periodi di interesse non viene superato il tasso soglia, se non limitatamente al periodo compreso tra aprile 2010 e marzo 2011;

che alla luce dei sopravvenuti dati evidenziati dal consulente tecnico, deve ritenersi ancor più insussistente l'ipotesi di reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e che a tal riguardo ci si riporta alle conclusioni rappresentate nella precedente richiesta di archiviazione;

Che quanto già sostenuto viene ancor più supportato dal fatto che il superamento del tasso rilevato attiene esclusivamente a talune mensilità, ciò sottolineando ancor più l'assenza di coscienza e volontà di applicare tassi usurari da parte degli indagati;

che pertanto gli elementi raccolti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

Visti gli artt. 408, 411 c.p.p., 125 D.L.vo 271/89,

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti al proprio Ufficio.  
Manda alla segreteria per quanto di competenza e per l'avviso alla persona offesa.  
Benevento, 16.10.2017

**IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

DR.SSA   
